



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|--------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MONTANARI | MARCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MANFREDINI | ROMANO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ROMITELLI | BRUNO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 113/2016
depositato il 07/03/2016

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T010824000 IVA-ALTRO
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL'EMILIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 113/2016

UDIENZA DEL

28/03/2017 ore 09:30

N°

136/17

PRONUNCIATA IL:

28.03.17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16.05.17

Il Segretario

Svolgimento del processo

09/12/2015

1-La signora in data 12/04/2016 ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di liquidazione avente ad oggetto *"revoca dell'aliquota agevolata 4% per l'acquisto di case di abitazione non di lusso ... per non aver trasferito entro il termine di legge di 18 mesi la residenza nel Comune di Reggio Emilia in cui era ubicato l'immobile acquistato con le agevolazioni"*; la Ricorrente affermato di aver ricevuto l'atto impugnato in data 06/10/2015, contesta le conclusioni dell'Ufficio sostenendo che il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Reggio Emilia conteneva la *"precisazione che prima della richiesta del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità ... dovrà essere costituita servitù di uso pubblico sulle aree destinate ad urbanizzazione primaria facenti parte del progetto"*, continua precisando che la richiesta servitù è stata costituita solo in data 30/03/2015 e pertanto solo in quella data ha potuto richiedere il trasferimento di residenza; conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnato avviso; l'Agenzia si costituisce in giudizio con proprie controdeduzioni chiedendo in via pregiudiziale di rigettare il ricorso perché presentato tardivamente in quanto l'avviso contestato è stato notificato, diversamente da quanto affermato in ricorso, in data 07/07/2015 inoltre nel merito chiede comunque la reiezione del ricorso perché il ritardo del trasferimento della residenza a causa di abilitazioni amministrative non è da imputare a causa di forza maggiore in quanto nelle convenzioni edilizie per la realizzazione del fabbricato erano già state indicate le modalità per ottenere il rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e di Agibilità; chiede quindi il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi della decisione

2-Circa la richiesta pregiudiziale dell'Agenzia la Commissione osserva che dall'avviso di notifica allegato alle controdeduzioni risulta che l'atto è stato

consegnato ad "incaricato" (la cui firma risulta per altro del tutto illeggibile) non ulteriormente e meglio specificato e pertanto questa genericità non consente di avere certezza circa l'avvenuta notifica in data 07/07/2015 come sostenuto dall'Agenzia, l'unica data certa risulta pertanto il 6/10/2015 infatti in tale data è documentata la consegna di copia dell'atto impugnato da parte dell'Agenzia, la Commissione rigetta quindi l'eccezione preliminare della Agenzia; nel merito il ricorso merita l'accoglimento, infatti fino all'intervenuta costituzione della servitù l'abitazione, anche se già acquistata, non era agibile dalla Ricorrente in quanto mancante del previsto Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità e pertanto la stessa era impedita al trasferimento della propria residenza; è sicuramente vero, come sostiene l'Agenzia che questa condizione era nota alla Ricorrente, ma questo non inficia la correttezza dell'operato della Stessa che nei termini di 18 dall'avveramento della condizione ha trasferito la propria residenza; ritiene la Commissione che seguendo, all'opposto, la tesi dell'Agenzia, in questa fattispecie, alla contribuente sarebbe stato precluso l'accesso alla agevolazione prevista e nel merito non contestata dall'Agenzia. La Commissione accoglie quindi il ricorso e di conseguenza annulla l'impugnato avviso, le spese di giudizio liquidate come da dispositivo, seguono a soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; le spese di giudizio liquidate in € 500,00 (cinquecento//00) più oneri di legge e CUT seguono la soccombenza.

Reggio Emilia li 28 marzo 2017

Il Relatore

Romano Manfredini



Dipartimento
delle Finanze

Il Presidente

Marco Montanari